



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II*

M_TRA-SISTRA
Direzione Generale della Sicurezza Stradale
SISTRA_DIV2

REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0003695-11/07/2011-USCITA
23.19.14

Al COMUNE di

E, p.c. all' UFFICIO TERRITORIALE di GOVERNO
– Prefettura di –

Al Dott.

Oggetto: Esposto su ordinanza del Comune di n. 51, prot. n. 855, del 08.05.2011, che ha istituito un divieto permanente di sosta e campeggio con caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili, in aree pubbliche e private (Rif. Note del 28 marzo 2011 e 5 aprile 2011).

Sono qui pervenute le note del Dott. datate 28 marzo 2011 e 5 aprile 2011, con le quali si richiede di valutare la legittimità e opportunità dell'ordinanza di codesto Comune: n. 51, prot. n. 855 del 08.05.2011, che ha istituito un divieto permanente di sosta e campeggio agli autocaravan e simili in aree pubbliche e private

Nel merito dell'istanza, da una accurata lettura delle motivazioni richiamate nell'Ordinanza in questione si evince che la stessa è emessa essenzialmente per motivi di ordine pubblico e igienico sanitari.

Orbene, quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell'insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l'ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: "Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività

senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l'ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico".

Pare dunque alquanto inverosimile che i soli veicoli "autocaravan" e simili possano rappresentare con la loro circolazione sul territorio una turbativa all'ordine pubblico.

Pertanto, non è conforme a legge e frutto di eccesso di potere l'ordinanza che interdice la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di "tutela dell'ordine pubblico", ovvero della sicurezza e della quiete pubblica.

Per quanto concerne il richiamo all'esigenza di tutela dell'igiene pubblica, la genericità delle espressioni usate, e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, non giustificano la limitazione della circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

D'altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica.

Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa "l'abbandono di rifiuti domestici e lo scarico di residui organici e non", non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.

Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: "è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari".

Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

Inoltre, quando si utilizza il termine "campeggiare" si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo "stabilimento" di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita.

Per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.

La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire "senza" occupare lo spazio esterno al veicolo.

In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, la condotta deve essere sanzionata.

Alla luce di quanto sopra il richiamo del combinato degli artt. 6,7 e 185 del CDS, nel testo dell'ordinanza in questione, appare non appropriato al fine di limitare la sosta alle autocaravan, in quanto il medesimo art. 185 stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, ed in particolare al secondo comma che "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non appoggia sul suolo salvo che con le ruote

Anche i richiami all'art. 1 del DM 5 agosto 2008, e all'art. 3, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, probabilmente si presentano pertinenti al fine di evitare il campeggio alle autocaravan, ma l'utilizzo di tali norme non trova una giustificazione giuridica nel volere vietare la "sosta" delle autocaravan, in quanto questa, come è noto, è un momento della circolazione stradale.

Dal testo dell'Ordinanza de qua si evince la previsione del divieto di sosta agli autocaravan anche nelle "aree private".

A tale riguardo, si fa presente che l'art. 2, comma 1, del Codice della strada, nel definire la strada "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali", implicitamente individua l'ambito applicativo del medesimo Codice.

Da ciò si deduce che una eventuale regolamentazione della sosta, previa utilizzo del Codice della strada, è consentita solamente sulle strade pubbliche ovvero sulle strade private aperte ad uso pubblico, escludendo a priori le strade private precluse al pubblico passaggio.

Infine, alla luce di quanto sopra, e considerato l'ambito applicativo della regolamentazione in oggetto, appare illogica nonché illegittima l'applicazione di sanzioni che non siano quelle contemplate dal Codice della strada, ed inoltre non sembra neppure possibile notificare agli utenti della strada i contenuti prescrittivi contemplati nell'Ordinanza in esame in quanto una segnaletica stradale di questo tipo non è contemplata dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice stesso.

Per quanto sopra, se l'Ordinanza in questione risulta tuttora in vigore, si invita codesta Amministrazione a provvedere alla revoca della medesima e alla eventuale rimozione della segnaletica apposta, ovvero alla sua rettifica in conformità alle disposizioni sopra riportate.

Si ricorda altresì che la presente nota è predisposta dal Ministero scrivente per i poteri di direttiva ed interpretazione in materia di circolazione stradale, conferitegli dall'articolo 5 del Codice della strada, cui gli enti proprietari delle strade devono uniformarsi.

Alla Prefettura che legge per conoscenza si chiede di intervenire per quanto di competenza ed eventualmente utilizzare le note sopra citate come supplemento istruttorio normativo, in caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'art. 203 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)



Rm